

**Causa C-723/23 [Amilla]<sup>i</sup>****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 novembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Gijón (Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

13 ottobre 2023

**Ricorrente:**

Agencia Estatal de la Administración Tributaria

**Resistenti:**

VT

UP

**Oggetto del procedimento principale**

Procedura concorsuale — Domanda del debitore-fallito (parte resistente nella presente causa) di concessione dell'esdebitazione — Opposizione di uno dei creditori (parte ricorrente nella presente causa) alla concessione della suddetta esdebitazione — Motivo dell'opposizione: dichiarazione del debitore come soggetto coinvolto dalla qualificazione del fallimento di un terzo come bancarotta

**Oggetto e base giuridica della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Domanda di pronuncia pregiudiziale di validità/interpretazione — Articolo 267 TFUE — Compatibilità di disposizioni nazionali con la direttiva (UE) 2019/1023 — Considerando 79 e articoli 20 e 23 della direttiva 2019/1023 — Nozione e portata della condotta disonesta o in malafede del debitore — Principio

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

della esdebitazione integrale — Procedura di seconda opportunità: deroghe soggettive contro deroghe oggettive

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale come l'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del Texto Refundido de la Ley Concursal (testo consolidato della legge fallimentare) come modificato dalla Ley 16/2022, de 5 de septiembre (legge n. 16/2022 del 5 settembre 2022), che ha incluso nella nozione di «condotta disonesta o in malafede» del debitore le condotte di quest'ultimo nei confronti dei creditori di terzi, diversi da quelli inclusi nell'elenco dei creditori della procedura fallimentare del debitore stesso in quanto persona fisica.
- 2) Se l'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del Texto Refundido de la Ley Concursal (testo consolidato della legge fallimentare), come modificato dalla Ley 16/2022, de 5 de septiembre (legge n. 16/2022 del 5 settembre 2022), sia conforme all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), nella misura in cui prevedere una deroga nella procedura di seconda opportunità che preclude un esito di esdebitazione integrale.
- 3) Se l'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del Texto Refundido de la Ley Concursal (testo consolidato della legge fallimentare), come modificato dalla Ley 16/2022, de 5 de septiembre (legge n. 16/2022, del 5 settembre 2022) sia conforme all'articolo 20, paragrafo 2, e al considerando 79 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza), nella misura in cui la norma nazionale non contempla la situazione individuale del debitore, prevedendo una deroga oggettiva, senza

che i giudici spagnoli possano valutare le circostanze soggettive del debitore che accede alla procedura di seconda opportunità.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione invocate**

Considerando 79 e articoli 20 e 23 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, su taluni aspetti del diritto societario (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

### **Disposizioni di diritto nazionale invocate**

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal [regio decreto legislativo n. 1/2020, del 5 maggio 2020, recante approvazione del testo consolidato della legge fallimentare], come modificato dalla Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal (legge n. 16/2022, del 5 settembre 2022, che riforma il testo consolidato della legge fallimentare), volta a trasporre la direttiva (UE) 2019/1023, del 20 giugno 2019 (in prosieguo: il «TRLC»)

In particolare:

Articolo 486 del TRLC

Articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC

### **Breve illustrazione dei fatti e del procedimento**

- 1 Nella presente controversia, l'AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Agenzia nazionale dell'amministrazione tributaria; in prosieguo: l'«AEAT»), in qualità di creditore, si oppone, in via incidentale, alla domanda di esdebitazione presentata dal debitore persona fisica, il sig. VT, nell'ambito della procedura fallimentare. Il motivo di opposizione dell'AEAT si basa sul fatto che nel caso del sig. VT ricorre la circostanza prevista dall'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, come modificato dalla legge n. 16/2022 del 5 settembre 2022. Ai sensi del suddetto articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, un debitore persona fisica non può ottenere l'esdebitazione se, nei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, è stato dichiarato persona coinvolta nella sentenza che ha qualificato il fallimento di un terzo, a sua volta qualificato come bancarotta. Tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di esdebitazione il debitore abbia soddisfatto integralmente le proprie responsabilità, egli ha nondimeno diritto al beneficio dell'esdebitazione.

- 2 I dati di fatto necessari per inquadrare la controversia giuridica nella presente causa possono essere riassunti come segue:
- 3 Nell'ambito delle procedure concorsuali numero [1] e [2], riguardanti rispettivamente le società commerciali BLANCO Y NARANJA, S. L., e MALVA Y NARANJA, S. L., e con sentenze del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo (Tribunale di commercio n. 3 di Oviedo), con sede a Gijón — pronunciate rispettivamente il 23 novembre 2020 e il 20 aprile 2021 — i fallimenti di entrambe le società commerciali sono stati qualificati come BANCAROTTA.
- 4 Il sig. VT e la moglie sig.ra UP erano amministratori in solido di dette due società. Per tale motivo, in entrambe le sentenze, oltre alla qualificazione dei fallimenti delle suddette società commerciali come BANCAROTTA, il sig. VT e la sig.ra UP sono stati riconosciuti persone coinvolte dalla qualificazione dei precedenti fallimenti come bancarotta. Inoltre, come conseguenza di quanto sopra, entrambe le sentenze hanno inflitto al sig. VT e alla sig.ra UP una serie di provvedimenti sanzionatori: i) interdizione dall'amministrazione di beni altrui e dalla rappresentanza o amministrazione di qualsiasi persona, per un periodo di tempo variabile; ii) perdita di qualsiasi diritto spettante in quanto creditori del fallimento o della massa fallimentare; iii) condanna in solido del sig. VT e della sig.ra UP al pagamento del deficit patrimoniale — EUR 280 468,64 nel caso della società commerciale BLANCO Y NARANJA, S. L., e EUR 62 035,91 nel caso della società commerciale MALVA Y NARANJA, S. L. —; e iv) pagamento delle spese processuali causate.
- 5 Entrambe le sentenze di primo grado sono state impugnate presso l'Audiencia Provincial de Asturias (Corte provinciale delle Asturie). Tali ricorsi in appello sono stati decisi con sentenze emesse dalla Prima Sezione della suddetta Audiencia Provincial de Asturias (Corte provinciale delle Asturie), rispettivamente dell'8 marzo 2022 e del 1° marzo 2022. In entrambe le sentenze i) è stata mantenuta la qualificazione di BANCAROTTA dei fallimenti delle due società commerciali; ii) il sig. VT e la sig.ra UP permangono identificati come persone coinvolte dalla qualificazione di tali fallimenti come bancarotta, e iii) si conferma l'interdizione del sig. VT e della sig.ra UP e la durata della stessa, la perdita dei diritti e le condanne in solido degli interessati (la prima delle due sentenze prevede una riduzione della condanna al pagamento del deficit patrimoniale, da EUR 280 468,64 a EUR 169 085,24; la seconda di tali sentenze, invece, mantiene invariato l'importo della condanna). Gli appellanti sono condannati, in entrambe le sentenze, a pagare le spese causate nel secondo grado di giudizio.
- 6 Dal canto suo, il sig. VT, avendo difficoltà a far fronte ai propri debiti e nella sua qualità di imprenditore persona fisica, ha tentato di raggiungere un previo accordo stragiudiziale di rimborso con i propri creditori, presentando a tal fine la relativa domanda presso la Camera di Commercio di Gijón.

- 7 Non essendo stato possibile raggiungere tale accordo stragiudiziale di rimborso, il «Mediador Concursal» (mediatore che interviene affinché sia evitata la dichiarazione di fallimento) del sig. VT ha presentato al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo (Tribunale di commercio n. 3 di Oviedo), con sede a Gijón, un'istanza di dichiarazione di fallimento del sig. VT.
- 8 Il 21 gennaio 2020, con ordinanza del suddetto organo giurisdizionale, è stato dichiarato il «concurso consecutivo» (procedura concorsuale avviata, tra l'altro, quando non si è raggiunto un accordo stragiudiziale) nei confronti della persona fisica sig. VT.
- 9 Con ordinanza dell'8 febbraio 2021 dello stesso giudice, il fallimento del sig. VT è stato qualificato come **FORTUITO**.
- 10 Il sig. VT ha chiesto l'esdebitazione con una domanda protocollata presso il suddetto organo giurisdizionale il 2 febbraio 2023.
- 11 Il rappresentante dell'AEAT si è espressamente opposto a tale richiesta di esdebitazione – per le ragioni e ai sensi dell'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC. Il Curatore fallimentare, invece, ha espresso la propria adesione alla richiesta del fallito. L'opposizione dell'AEAT ha dato luogo al relativo ricorso incidentale.

#### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 12 L'**AEAT** ritiene che il debitore-fallito (il sig. VT) sia interessato dalla deroga prevista dall'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC a seguito della riforma introdotta dalla Ley 16/2022, de 5 de septiembre (legge n. 16/2022, del 5 settembre 2022), volta a trasporre la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, essendo stato dichiarato soggetto coinvolto nella sentenza di qualificazione del fallimento di un terzo qualificato come bancarotta, senza che detto debitore abbia integralmente assolto le proprie responsabilità.
- 13 Da parte sua il **debitore-fallito, il sig. VT**, ritiene di essere un debitore in buona fede nei confronti dei «propri creditori», essendo stato dichiarato coinvolto dalla qualificazione nel fallimento delle persone giuridiche di cui era amministratore in solido a causa della sua qualità di garante in solido. Egli ritiene inoltre che la malafede di un amministratore nei confronti dei creditori di un terzo non limiti l'accesso del debitore al beneficio dell'esdebitazione nei confronti dei suoi creditori. Deduce inoltre che la normativa nazionale prevede un divieto all'esdebitazione basato su una circostanza di responsabilità oggettiva sottratta all'apprezzamento del giudice, il che è contrario al sistema sviluppato nella direttiva come divieto fondato sulla responsabilità soggettiva, ossia un sistema basato sulle circostanze soggettive del debitore che consentano di stabilire se questi sia stato disonesto. Ciò non è possibile in base all'attuale norma nazionale, come trasposta. Il debitore-fallito ritiene inoltre che la norma spagnola in vigore

sia più restrittiva della precedente versione contenuta nel TRLC. La precedente versione dell'articolo 487 non conteneva la limitazione ora contemplata nel suo paragrafo 1, punto 4. Ciò ha fatto sì che la nuova norma sia diventata una norma sanzionatoria, il che la rende, a suo avviso, inapplicabile ai debitori che hanno richiesto la dichiarazione di fallimento prima della sua entrata in vigore, poiché, secondo quanto afferma, sarebbe contrario alla Costituzione spagnola applicare retroattivamente una norma che infligge sanzioni più severe a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore.

- 14 Il **Curatore fallimentare**, da parte sua, deduce che non si può ritenere che il debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede, secondo il diritto nazionale, nei confronti dei creditori al momento dell'indebitamento, durante la procedura di insolvenza o durante il pagamento dei debiti. L'intero debito estinguibile è il debito originario delle due società di cui il debitore e sua moglie, la sig.ra UP, erano soci, amministratori in solido e garanti in solido, per cui difficilmente avrebbero potuto essere disonesti quando si sono indebitati o durante la procedura di insolvenza e il pagamento dei debiti. Quando il sig. VT ha presentato domanda di fallimento, erano già stati privati di tutti i loro beni, che dovevano essere liquidati per soddisfare i crediti, e quindi sussistono in capo al debitore le circostanze soggettive per accedere all'esdebitazione. Inoltre, il Curatore fallimentare ritiene che la disposizione transitoria 1, paragrafo 3, punto 6, della legge n. 16/2022, che stabilisce l'applicazione di tale disposizione alle domande di esdebitazione presentate dopo la sua entrata in vigore (avvenuta il 26 settembre 2022), sia incostituzionale, in quanto viola l'articolo 9, paragrafo 3, della Costituzione spagnola, che stabilisce il principio di irretroattività delle disposizioni che infliggono sanzioni più severe o che limitano i diritti individuali e il principio della certezza del diritto.
- 15 Per quanto riguarda l'opportunità di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'eventuale incompatibilità dell'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC con la direttiva (UE) 2019/1023 (punto sul quale il giudice del rinvio ha interrogato le parti), l'**AEAT** vi si oppone, affermando, in sostanza, che non sussiste alcuna violazione della direttiva 2019/1023 in quanto l'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4, della stessa non è esaustivo e in quanto tale direttiva non si applica alle persone fisiche che non sono imprenditori. Il **debitore-fallito** ritiene che la normativa nazionale violi gli articoli 20 e 23, paragrafo 1, e il considerando 79 della direttiva. Da parte sua, il **Curatore fallimentare** esprime parere favorevole alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, atteso che la disposizione di cui trattasi — l'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, come modificato dalla legge n. 16/2022 del 5 settembre 2022 — è in palese contrasto con il contenuto dell'articolo 23 della direttiva 2019/1023.

**Breve esposizione dei motivi del rinvio pregiudiziale**

- 16 L'articolo 23 della direttiva 2019/1023 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione quando l'imprenditore ha agito in modo disonesto o in malafede nei confronti dei «creditori». Nel caso di specie, tra le deroghe previste dalla normativa nazionale, compresa quella indicata nell'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, figurano i casi in cui il legislatore nazionale ritiene che il debitore sia disonesto o in malafede, il che solleva dubbi sulla validità di tale norma rispetto alla direttiva comunitaria, poiché la norma comunitaria sembra riferirsi alla disonestà o alla malafede del debitore nei confronti dei suoi creditori, non dei creditori di un terzo, sebbene il debitore abbia dovuto rispondere a questi ultimi a causa del suo status di amministratore in solido e di garante in solido, soprattutto quando il fallimento dei creditori del debitore persona fisica è stato qualificato come FORTUITO.
- 17 Il giudice del rinvio dubita pertanto che il termine «creditori» di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva si riferisca esclusivamente ai creditori del debitore coinvolto in una procedura di esdebitazione o che anche i creditori di un terzo siano compresi nella nozione di «creditori» del diritto comunitario ai fini dell'esdebitazione del debitore persona fisica.
- 18 Nel caso in esame, la qualificazione di bancarotta del fallimento di due terzi, le società BLANCO Y NARANJA, S. L., e MALVA Y NARANJA, S. L. (delle quali il fallito era amministratore in solido insieme alla moglie, la sig.ra. UP) pone la questione se i creditori di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva siano esclusivamente i creditori del debitore come persona fisica nella sua procedura di insolvenza o se anche i creditori di un terzo siano da ricomprendere in tale nozione.
- 19 Di conseguenza, la prima questione da sottoporre alla CGUE è se la limitazione o la deroga per accedere all'esdebitazione di un debitore nei confronti dei propri creditori debba essere estesa ai creditori di un terzo e se ciò sia compatibile con la nozione generica di «creditori» di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2019/1023. In altri termini: se l'ambito di applicazione della nozione di comportamento «disonesto o in malafede» di cui all'articolo 23 della direttiva comprenda condotte del debitore nei confronti di creditori diversi da quelli iscritti nell'elenco dei creditori della propria procedura di insolvenza come persona fisica.
- 20 Pertanto, si sottopone la questione pregiudiziale affinché la Corte di giustizia dell'Unione europea fornisca una risposta motivata che interpreti la suddetta disposizione della direttiva, analizzando se la normativa nazionale, rappresentata dall'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, sia conforme all'interpretazione che la CGUE dà della nozione di creditori di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2019/1023 e, di conseguenza, se tale disposizione nazionale sia conforme o contraria alla direttiva sull'insolvenza.

- 21 D'altra parte, l'accesso senza restrizioni a una procedura che possa portare all'esdebitazione integrale non è possibile nel caso di specie, poiché l'applicazione della deroga contenuta nell'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC, imponendogli responsabilità nei confronti dei creditori di un terzo, preclude al debitore persona fisica la possibilità chiedere l'esdebitazione integrale di cui all'articolo 20 della direttiva, limitando o impedendo così la possibilità di ottenere l'esdebitazione integrale nei confronti dei propri creditori.
- 22 Si chiede pertanto se l'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC sia compatibile con l'articolo 20 della direttiva 2019/1023 e se la deroga prevista dalla normativa nazionale sia conforme al disposto del diritto dell'Unione, nel senso di una procedura che possa portare all'esdebitazione integrale.
- 23 Inoltre, il regime di accesso all'esdebitazione integrale previsto dalla normativa comunitaria richiede che esso si basi sulle circostanze soggettive del debitore, vale a dire sulla sua situazione individuale, in quanto l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva indica, come criteri giudiziari o amministrativi per la valutazione soggettiva delle condizioni del debitore, che l'obbligo di rimborso sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili durante i termini dell'esdebitazione. Nel caso in esame, la norma nazionale non tiene conto della situazione individuale del debitore, bensì la deroga prevista dall'articolo 487, paragrafo 1, punto 4, del TRLC è oggettiva, senza possibilità per i giudici spagnoli di valutare le circostanze soggettive del debitore che accede alla procedura di seconda opportunità, come previsto dal considerando 79 della direttiva.
- 24 Si chiede pertanto se il fatto che il debitore è stato coinvolto dalla qualificazione del fallimento di un terzo come bancarotta possa essere considerato come un comportamento disonesto o in malafede del debitore ai sensi del diritto comunitario, laddove non siano stati introdotti nell'ordinamento nazionale criteri che consentano al giudice di effettuare una valutazione soggettiva di tale comportamento del debitore, il cui fallimento come persona fisica sia stato qualificato come fortuito.
- 25 Considerato che i giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione qualora reputino necessaria per emanare la sentenza una decisione della Corte su questo punto, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, TFUE, e considerato altresì che un rinvio pregiudiziale può, segnatamente, risultare particolarmente utile quando dinanzi al giudice nazionale è sollevata una questione di interpretazione nuova che presenta un interesse generale per l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, o quando la giurisprudenza esistente non sembra fornire i chiarimenti necessari in un contesto di diritto o di fatto inedito, il giudice del rinvio sottopone la presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE al fine di poter risolvere la controversia nella presente causa.